

D.M.

Aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante “*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante “*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante “*Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151*”;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante “*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere*”;

Visto l'art.11, comma2, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15;

Visto il predetto art. 11, comma 2, secondo cui con decreto del Ministro dell'interno si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico - alberghiere fino a cinquanta posti letto;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal richiamato art. 11, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, con priorità per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE,

DECRETA:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività ricettive turistico-alberghiere, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono realizzate e gestite in modo da:

- a) minimizzare le cause di incendio;
- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno della struttura ricettiva;
- d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
- e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3

Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente decreto.

Art. 4

Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni tecniche di cui all'art. 3 si applicano alle attività ricettive turistico - alberghiere indicate all'articolo 1, anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall'intervento e comportanti l'eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50 %.

2. E' fatta salva la facoltà per il responsabile delle attività di cui all'art. 1, di optare per l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni.

Art. 5
Commercializzazione CE

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtù di specifici accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del decreto stesso.

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2012 e successive modificazioni, alle attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del presente decreto, con le modalità e i tempi fissati dal citato decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 2012 e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro:

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:

-Spazio calmo: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

-Corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

-Colonna a secco: installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l'edificio, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.

1. Ubicazione

1. Le attività ricettive possono essere ubicate:

- a) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, isolati o tra essi contigui;
- b) in edifici costruiti per tale specifica destinazione, contigui e separati da altri aventi destinazioni diverse;
- c) nel volume di edifici aventi destinazione mista, fatta eccezione degli edifici nei quali sono presenti attività ricomprese nell'elenco I del DPR 151/2011 per detenzione o trattamento di sostanze o miscele pericolose o per lavorazioni pericolose, ad esclusione delle attività normalmente inserite e/o funzionali in edifici a destinazione civile, quali impianti termici, autorimesse, gruppi elettrogeni e di cogenerazione, attività commerciali, e simili.

2. Separazioni – Comunicazioni

1. Le attività ricettive:

- a) possono comunicare con attività non ad esse pertinenti tramite filtro a prova di fumo, a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste;
- b) possono comunicare con attività ad esse pertinenti nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi.

2. Gli elementi di separazione dalle attività indicate alle lettere a) e b) devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l'attività ricettiva e quella adiacente e comunque non inferiore a REI 30.

3.Caratteristiche costruttive

3.1. Resistenza al fuoco

1. Per le strutture orizzontali e verticali deve essere garantita la classe di resistenza al fuoco non inferiore a R30; nel caso l'attività si estenda oltre il quarto piano fuori terra dovrà essere garantito il livello di prestazione III di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 09.03.2007.

2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.

3. Limitatamente ai tetti di copertura, qualora non collaborino alla statistica complessiva del fabbricato ma debbano garantire unicamente la propria stabilità, è consentito che gli elementi strutturali della copertura abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti, con un minimo di R 30, indipendentemente quindi dall'altezza del fabbricato. Quanto sopra potrà essere realizzato a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti.

3.2. Reazione al fuoco

1. I materiali, compresi quelli di arredo, devono avere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere alle prescrizioni e limitazioni di seguito indicate, in relazione al luogo di installazione.

2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere e in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo è consentito l'impiego dei materiali, anche isolanti, classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

- impiego a pavimento: 1, A2_{FL}-s1, B_{FL}-s1;
- impiego a parete: 1, A2-s1,d0, A2-s2,d0, A2-s1,d1, B-s1,d0, B-s2,d0, B-s1,d1;
- impiego a soffitto: 1, A2-s1,d0, A2-s2,d0, B-s1,d0, B-s2,d0.

Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- protezione con prodotti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;
- protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30;
- prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III dell'allegata tabella 2 del DM 15.03.2005, per qualsiasi tipo di impiego.

3. E' consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali e arredi, ad esclusione dei mobili imbottiti, non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25 % della superficie totale in presenza di:

a) un carico di incendio limitato a 10 kg/m²;

b) un servizio interno di emergenza permanentemente presente costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

In alternativa al punto b) si può adottare un sistema di controllo automatico di fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire un'altezza libera dal fumo, lungo le vie di esodo, pari almeno a 2,00 metri.

4. Nei restanti ambienti è consentito adottare uno dei due seguenti gruppi di misure:
- a) - utilizzare materiali di classe 1, 2 o equivalenti secondo le tabelle 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro dell'Interno 15.03.2005;
 - installare materiali isolanti conformi all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Interno 15.03.2005;
 - b) mantenere arredi e materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.
5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al punto 3:
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
 - i mobili imbottiti posizionati nelle vie d'esodo e in tutti gli spazi ad esse adiacenti e non separati, ed i materassi devono essere di classe 1 IM.

E' consentito mantenere, fino ad un massimo del 20% della superficie totale di pavimenti, pareti e solai, materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) e mobili imbottiti (considerando per questi ultimi la superficie in proiezione a pavimento e parete) non classificati, ad una delle seguenti condizioni:

- a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);
 - b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio limitato a 10 kg/m^2 , e sia presente:
 - un servizio interno di emergenza permanentemente presente costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione di tali addetti, ivi compreso l'uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco secondo le modalità di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.
- oppure
- un sistema di controllo automatico di fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto, atto a garantire un'altezza libera dal fumo, lungo le vie di esodo, pari almeno a 2,00 metri.

3.3 Compartimentazione

1. L'intera struttura ricettiva, ad eccezione degli spazi a rischio specifico, può costituire unico compartimento.
2. Gli spazi a rischio specifico dovranno essere compartimentati con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore alla classe d'incendio determinata ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 09.03.2007.

3.4 Piani interrati

1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree, ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.

3.5 Corridoi

1. I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30.
2. Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di esodo e con tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo devono essere dotate di dispositivo di auto chiusura.

3.6 Scale

1. Ogni vano scala deve avere, in sommità, una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m². Nell'apertura di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici, da realizzare anche tramite infissi apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio o manualmente a distanza.
2. Qualora il vano scala sia di tipo protetto, in tutto il suo sviluppo, e nello stesso siano impiegati materiali conformi a quanto previsto al punto 3.2 comma 2 in misura non superiore al 50 % della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto delle proiezioni orizzontali del vano scala) e il rimanente 50 % di classe 0 o A1, nonché materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 ed eventuali mobili imbottiti di classe 1 IM, è consentito non realizzare alcuna superficie di aerazione permanente in sommità.
3. Qualora il vano scala, di tipo protetto, manchi della porta di compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di ingresso ovvero sia di tipo aperto, è consentito realizzare, in alternativa alla superficie netta di aerazione permanente in sommità, un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.

4 Misure per l'evacuazione in caso d' incendio

4.1 Affollamento - Capacità di deflusso

1. Il massimo affollamento è fissato in:
 - aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
 - aree comuni a servizio del pubblico:
 - a) densità di affollamento pari a 0,4 persone/m², escluse le aree di cui alle lettere b) e c);
 - b) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero reale dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività;
 - c) per spazi per riunioni trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività o quello che deriva da una densità di affollamento non superiore a 0,7 persone per m².
 - aree destinate ai servizi: persone effettivamente presenti più il 20 %.
2. Al fine del dimensionamento delle uscite, le capacità di deflusso devono essere non superiori ai seguenti valori:
 - 50 per il piano terra ;
 - 50 per ogni piano diverso dal piano terra, alle seguenti condizioni:
 - a) adozione di scale almeno di tipo protetto con la possibilità di sbarco nell'atrio d'ingresso alle condizioni riportate al punto 4.5.3;
 - b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di classe 0 – A1 – A2-s1,d0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse con classe 1 di reazione al fuoco, tendaggi in classe 1 di reazione al fuoco e mobili imbottiti in classe 1IM;
 - 37,5 per ogni piano diverso dal piano terra.

4.2 Sistema di vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione dei maniglioni antipánico.
2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.
3. E' vietato disporre, nel sistema di vie di uscita, specchi che possono trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.
4. Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro, devono aprirsi nel verso dell'esodo, a semplice spinta.
5. Nelle strutture alberghiere site in edifici storici vincolati o riconosciuti pregevoli, in forza di vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, o in immobili a destinazione mista, le porte che immettono all'esterno o in luogo sicuro possono prescindere dalla dotazione del maniglione antipánico e del verso di apertura a condizione che:
 - siano dotate di cartellonistica che indichi le modalità di apertura della porta, tradotte in varie lingue;
 - lungo le vie di esodo che conducono alla porta i materiali siano conformi, indipendentemente dalla destinazione (esclusiva o promiscua), a quanto previsto al punto 3.2, e sia presente idonea illuminazione di sicurezza.

Tali porte dovranno essere comunque apribili manualmente, anche in assenza di alimentazione elettrica, e dovranno avere un sistema di blocco meccanico in massima apertura. Le modalità di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel piano di emergenza.

4.3 Larghezza delle vie di uscita

1. E' consentito utilizzare, ai fini dell'esodo, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m computati pari ad un modulo ai fini del calcolo del deflusso.
2. Sono ammessi restringimenti puntuali purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – A2-s1,d0.

4.4 Larghezza totale delle uscite

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.
2. Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra, la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.
3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili a semplice spinta verso l'esterno.
4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

4.5 Vie di uscita ad uso esclusivo

4.5.1 Edificio servito da due o più scale

1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, munite di congegno di autochiusura.
2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:
 - a) 40 m, per raggiungere una uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

- b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.
3. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.
4. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e soffitto siano di classe 0 – A1 – A2-s1,d0 di reazione al fuoco, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati di ulteriori 10 m, a condizione che:
- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 – A1 – A2-s1,d0 di reazione al fuoco;
 - le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

4.5.2 Edificio servito da una sola scala

1. La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.
2. E' ammesso disporre di una sola scala almeno di tipo protetto in edifici con più di due piani fuori terra.
3. Per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m, è consentita la presenza di una sola scala a condizione che:
- a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure
 - b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività.
4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere normalmente limitata a 15 m incrementabile a 20 m qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – A2-s1,d0, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 10 m, a condizione che:
- tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – A2-s1,d0, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;
 - le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.
6. Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto a condizione che la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale sia limitata a 20 metri e i materiali installati a parete e soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – A2-s1,d0, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.
7. Limitatamente agli edifici a quattro piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:
- a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 – A1 – A2-s1,d0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno EI 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
 - b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 – A1 – A2-s1,d0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di

ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno EI 15 a protezione delle camere.

8. Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale che adduce su luogo sicuro, sia limitata a 40 m, o 45 m a condizione che i materiali installati a parete e soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – A2-s1,d0, e non sia installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

4.5.3 Atrio di ingresso

1. Nel caso in cui le scale, di tipo protette e non, immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo e devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- i materiali installati nell'atrio e nei locali ad esso adiacenti e non separati devono essere conformi a quanto previsto per le vie di esodo nel punto 3.2;
- in tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio, con divieto di qualsiasi apparecchiatura a fiamma.

4.6 Vie di uscita ad uso promiscuo

1. Le attività ricettive ubicate in edifici a destinazione mista, servite da scale ad uso promiscuo, devono osservare le seguenti indicazioni:

- le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per gli occupanti dell'attività ricettiva, con i piani cantinati siano dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
- l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;
- le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
- l'attività ricettiva sia separata dalla scala e dal resto del fabbricato con elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60.

2. In relazione al numero di scale a servizio di ogni piano dell'attività ricettiva, dovrà essere osservato, inoltre, quanto segue:

- presenza di due o più scale: il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non sia superiore a 25 m. I corridoi ciechi non possono superare la lunghezza di 15 m; è consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo, i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – A2-s1,d0 e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
- presenza di una sola scala: l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera, non sia superiore a 15 m; è consentito che l'attività ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m² ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – A2-s1,d0 e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30.

3. E' consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento dell'attività ricettiva e le parti comuni dell'edificio a condizione che:

- detto ambiente sia permanentemente presidiato;
- in detto ambiente non siano presenti sostanze infiammabili;
- la larghezza della scala e della via di esodo che conduce all'esterno dell'edificio sia commisurata al piano di massimo affollamento dell'attività ricettiva.

5 . Altre disposizioni

5.1 Aree ed impianti a rischio specifico

1. Si considerano aree a rischio specifico:

- a) locali di superficie superiore a 12 m² destinati a deposito di materiale combustibile;
- b) locali deposito di qualsiasi superficie in diretta comunicazione con il sistema di vie di esodo;
- c) lavanderie e stirerie.

2. Per le aree a rischio specifico devono essere previste le seguenti misure:

- le strutture di separazione nonché le porte devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco valutate in conformità al Decreto del Ministro dell'Interno 09.03.2007;
- deve essere prevista una ventilazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta. E' consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio specifico, che non deve comunque superare i 60 kg/m², a condizione che l'impianto di rivelazione sia integrato da un sistema di controllo automatico dei fumi e calore, progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3. In alternativa al sistema di controllo automatico di fumi e calore, può essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale oppure può essere attivato un servizio interno di emergenza permanentemente presente costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

4. E' consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m² e la superficie in pianta non superi i 5 m², tenendo conto di quanto previsto al punto 3.5.2.

5.2 Depositi di sostanze infiammabili

1. All'interno del volume dell'edificio è consentito detenere, in armadi metallici dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi devono essere ubicati nei locali deposito con esclusione dei locali compresi nel punto 5.1.4.

5.3 Servizi tecnologici

1. Si considerano fra i servizi tecnologici le seguenti tipologie di impianto:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) termici e/o preparazione cibi;
- c) condizionamento e/o ventilazione;
- d) elettrici;
- e) produzione di energia (es. fotovoltaico, fuel cell, cogeneratori, ecc.);
- f) trattamento delle acque;
- g) frigoriferi;
- h) protezione attiva.

Detti impianti devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

2. Qualora siano previsti attraversamenti di strutture aventi funzione di compartimentazione dovrà essere garantita la continuità delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

3. Per gli impianti elettrici, i seguenti sistemi utenza devono disporre di impianti di sicurezza e avere autonomia stabilita come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti;

- illuminazione di sicurezza: 1 ora;
- impianti idrici antincendio (ove previsti): 30 min.

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita.

4. Il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile e segnalata. Deve essere altresì installato, in posizione facilmente accessibile, segnalata e in prossimità dell'accesso principale, un dispositivo di sgancio elettrico generale che intervenga sulla fornitura elettrica (contatore); nei casi in cui detta fornitura sia interna all'edificio dovrà essere apposto, in corrispondenza di detto dispositivo sgancio, un segnale che indichi tale evenienza nonché l'esatta ubicazione del punto fornitura.

5. E' consentita la presenza di caminetti e di stufe tradizionali esclusivamente nelle aree comuni.

6. I caminetti e le stufe tradizionali, sia del tipo a fiamma libera (caminetto a focolare aperto) sia del tipo protetto (caminetto a focolare chiuso), devono rispondere alle seguenti misure specifiche:

- non devono essere posizionati in corrispondenza dei percorsi di esodo;
- i locali di installazione devono essere compartimentati con strutture e serramenti di caratteristiche almeno EI 30 nei confronti del sistema di vie di esodo principale dell'attività ricettiva;
- devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;
- i canali da fumo devono essere realizzati in modo da non costituire causa d'innescio e propagazione d'incendio;
- il personale dell'attività ricettiva che si occupa della gestione della sicurezza deve essere adeguatamente formato all'uso e alla sicurezza dell'apparecchiatura;
- sia posizionato almeno un estintore a polvere 34A-233B, in prossimità dell'installazione;
- attorno al caminetto deve essere presente esclusivamente materiale incombustibile, sia in altezza che in larghezza, per almeno 200 cm nel caso di caminetto a focolare aperto e per almeno 100 cm nel caso di caminetto a focolare chiuso.

6 Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

6.1 Estintori d'incendio

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di estintori d'incendio portatili, ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile ed essere distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere, preferibilmente in prossimità delle uscite di piano; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

2. Gli estintori d'incendio portatili devono:

- avere adeguata capacità estinguente;
- essere posizionati a distanza reciproca non superiore a 30 m;
- essere in ragione di 1 estintore ogni 200 m² di pavimento o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

3. A protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori d'incendio di tipo idoneo al luogo di installazione.

6.2 Impianti idrici antincendio

1. Le attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra devono essere protette da una rete di idranti conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012.

2. Qualora si utilizzi, per quanto applicabile, la norma UNI 10779 si dovrà prevedere la realizzazione della sola protezione interna, con livello di pericolosità 1 e alimentazione idrica di tipo singolo.

3. Negli edifici fino a tre piani fuori terra non sussiste l'obbligo di realizzare la rete di idranti a condizione che siano installati estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, e che sia assicurata la disponibilità di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;

4. In alternativa alla rete di idranti di cui al punto 1, per le attività ricettive ubicate oltre il terzo piano fuori terra, è consentito installare:

a) estintori carrellati a polvere con carica nominale non inferiore a 30 Kg, in ragione di almeno uno per piano, assicurando la disponibilità di addetti antincendio addestrati al loro utilizzo;

b) una colonna a secco realizzata a regola dell'arte e con le seguenti caratteristiche:

- attacco di mandata UNI 70 alla base della colonna e all'esterno dell'edificio, in posizione facilmente e sicuramente accessibile dai Vigili del Fuoco;
- almeno un attacco UNI 45 ad ogni piano, in prossimità della relativa uscita; in prossimità di ciascun attacco deve essere prevista una lancia erogatrice e una idonea dotazione di tubazioni flessibili, sufficienti a raggiungere ogni punto dell'attività;
- dispositivi di sfiato dell'aria, in numero, dimensione e posizione idonei, in relazione alle caratteristiche plano-altimetriche della tubazione;
- disposizione in modo che sia completamente drenabile;
- dimensionamento tale da garantire, considerando una pressione dell'alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa, il simultaneo impiego di non meno di 3 idranti DN 45 (o tutti, se meno di 3) nella posizione idraulicamente più sfavorevole, con una portata minima per ciascuna valvola di derivazione dalla colonna pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 MPa.

6.3 Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio

1. Tutte le attività ricettive devono essere dotate di impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendio. L'impianto deve essere progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell'arte, in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.

7 Segnaletica di sicurezza

1. Le aree dell'attività ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

L'adozione della colonna a secco di cui al punto 6.2 comma 4 dovrà essere segnalata con la dicitura "attività dotata di colonna a secco per VVF" in corrispondenza del relativo attacco di mandata UNI 70 nonché in prossimità dell'ingresso dell'attività

8 Gestione della sicurezza

8.1 Generalità

1. Il responsabile dell'attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente in materia.

2. In edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell'edificio.

3. Il coordinamento dovrà prevedere inoltre:

- l'installazione di un pulsante manuale di allarme nelle parti comuni degli spazi non destinati ad attività alberghiera, in grado di attivare una segnalazione d'allarme nell'attività alberghiera;

- la segnalazione di allarme estesa agli spazi non destinati ad attività alberghiera.

8.2 Piano d'emergenza

1. Il responsabile dell'attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
2. Dovranno essere pianificate, ed indicate nel piano di emergenza, procedure per l'assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie che ne impediscono un'immediata e sicura evacuazione.
3. L'adozione della colonna per impianto idrico antincendio a secco di cui al punto 6.2 comma 4 dovrà costituire informazione fondamentale da comunicare, nella procedura di chiamata, ai Vigili del Fuoco.

8.3 Istruzioni di sicurezza

8.3.1 Istruzioni da esporre a ciascun piano.

1. A ciascun piano deve essere esposta una planimetria d'orientamento, in prossimità delle vie di esodo. La posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie, devono essere adeguatamente segnalate.

8.3.2 Istruzioni da esporre in ciascuna camera.

1. In ciascuna camera precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio. Oltre che in italiano, queste istruzioni devono essere redatte in alcune lingue estere, tenendo conto delle provenienze della clientela abituale della struttura ricettiva. Queste istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria semplificativa del piano, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale ed alle uscite.
2. Le istruzioni debbono attirare l'attenzione sul divieto di usare gli ascensori in caso di incendio e devono, inoltre, indicare i divieti di:
 - impiegare fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento di vivande, stufe ed apparecchi di riscaldamento o di illuminazione in genere a funzionamento elettrico con resistenza in vista o alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi;
 - tenere depositi, anche modesti, di sostanze infiammabili nei locali facenti parte del volume destinato all'attività.